

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Revisione dell'assegno di mantenimento per i figli.**  
**Commento alla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. I, n. 921 del 17 gennaio 2014**

**di Paolo BAIOCCHETTI**

All'interno del *decisum* oggetto del presente commento la Corte di Cassazione ha statuito che in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli di genitori separati o divorziati, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il dovere dell'altro coniuge a corrisponderlo, secondo la misura e le modalità stabilite all'interno della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di omologazione della separazione consensuale o all'interno della sentenza declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, conservano la loro efficacia giuridica sino a quando non intervenga la modifica giudiziale di tali provvedimenti. All'uopo si appalesa del tutto irrilevante il momento di maturazione dei presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno di mantenimento, dal momento che la relativa pronuncia giudiziale è inidonea ad esplicare efficacia retroattiva (c.d. *ex tunc*), ma può esplicare efficacia giuridica esclusivamente a far tempo dalla proposizione della relativa domanda giudiziale<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 4, L. 8 febbraio 2006 n. 54, rubricata "disposizioni in materia

---

<sup>1</sup> Cass. Civ., 10 dicembre 2008, n. 28987; Cass. Civ., 17 luglio 2008, n. 19722; Cass. Civ., 19 ottobre 2006, n. 22941; Cass. Civ., 14 aprile 2005, n. 6975; Cass. Civ., 16 giugno 2000, n. 8235.

di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", "nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

A norma dell'art. 710 c.p.c., alla rubrica "modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi", "le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti il coniuge e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori, e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento".

A tenore dell'art. 9, co. I, L. 01/12/1970 n. 898, rubricata "disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", "qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6".

Dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. I, L. 08/02/2006 n. 54- 710 c.p.c. e 9, co. I, L. 01/12/1970 n. 898 si evince che pur se la sentenza di separazione giudiziale o il verbale di omologazione della separazione consensuale o la sentenza declaratoria della cessazione degli effetti giuridici civili del matrimonio sia stata pronunciata in data antecedente alla promulgazione della L. 08/02/2006 n. 54, ciascuno dei genitori può presentare ricorso avanti all'autorità giudiziaria competente al fine di ottenere la modificazione ovvero la cessazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.

Il genitore interessato, qualora sia stata esclusivamente pronunciata la sentenza di separazione giudiziale o l'omologazione dell'accordo di separazione consensuale, potrà procedere a tali richieste mediante la proposizione del ricorso disciplinato all'interno dell'art. 710 c.p.c., anelante alla modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole.

Allorquando, invece, sia stata pronunciata la sentenza declaratoria della cessazione degli effetti giuridici del matrimonio civile, il genitore interessato sarà legittimato a proporre, al fine di ottenere la modificazione ovvero la cessazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, il ricorso disciplinato all'interno dell'art. 9, co. I, L. 01/12/1970, n. 898.

Il genitore interessato è legittimato a richiedere la modificazione o la cessazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli esclusivamente alla

ricorrenza delle c.d. "sopravvenienze valutabili"<sup>2</sup>, consistenti in circostanze sopravvenute tali da giustificare, in caso di accoglimento della domanda, la modifica dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, considerata l'efficacia *rebus sic stantibus* delle statuizioni, seppur definitive, attinenti ai rapporti di natura familiare regolati all'interno delle sentenze di separazione personale ovvero declaratorie della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile. Di fondamentale importanza la statuizione ai sensi della quale la modifica dell'assegno di mantenimento opera esclusivamente dal momento della presentazione della domanda giudiziale, senza esplicitare efficacia retroattiva, nonostante i presupposti legittimanti la modificazione dell'assegno di mantenimento, o la sua cessazione, si siano realizzati in un momento antecedente la presentazione della domanda giudiziale.

La sentenza oggetto del presente commento affronta, altresì, la questione vertente in tema di assegno di mantenimento versato in favore del figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente. A tal proposito è opportuno evidenziare che sin da data antecedente alla promulgazione della L. 08/02/2006 n. 54 era imperante il costante orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale il coniuge che aveva direttamente ed integralmente provveduto al mantenimento del figlio convivente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, era legittimato a richiedere, *iure proprio*, all'altro coniuge il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio<sup>3</sup>. La legittimazione facente capo al coniuge che aveva sostenuto direttamente ed integralmente le spese per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è stata definita "concorrente", o "straordinaria", rispetto alla legittimazione facente capo al figlio maggiorenne, con la conseguenza che il coniuge era legittimato ad agire esclusivamente in caso di omesso esperimento dell'azione giudiziaria da parte del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente<sup>4</sup>. Ne consegue che qualora il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente agisca giudizialmente, mediante l'esperimento di un processo ordinario di cognizione, viene obliterata la possibilità del genitore di agire giudizialmente *iure proprio* ai fini di ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento e dell'eventuale rimborso delle spese sostenute, con la possibilità del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente di intervenire nell'ambito del giudizio esperito dal genitore affidatario nei confronti del genitore non convivente<sup>5</sup>. Tal obbligo facente capo al genitore non affidatario di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge convivente con il figlio maggiore di età ma non economicamente autosufficiente persegue due finalità, fra loro complementari: a) l'interesse patrimoniale del coniuge affidatario a non anticipare la quota della prestazione gravante sul genitore non affidatario; b) il dovere, facente capo ad entrambi i

---

<sup>2</sup> Cass. Civ., 10 dicembre 2010, n. 24996.

<sup>3</sup> Cass. Civ., Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863; Cass. Civ., Sez. I, 13 febbraio 2003, n. 2147.

<sup>4</sup> Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2002, n. 9067; Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2289; Cass. Civ., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8235; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 1998, n. 8868; Cass. Civ., Sez. I, 16 luglio 1998, n. 6950; Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 1996 n. 10849; Cass. Civ., Sez. I, 29 aprile 1994, n. 3049; Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 1992, n. 3019; Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 1981, n. 5874.

<sup>5</sup> Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4269.

coniugi, di provvedere direttamente e completamente al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio<sup>6</sup>.

Nell'ambito del giudizio esperito dal genitore affidatario, o direttamente dal figlio, sarà il giudice a dover decidere la parte in favore della quale il genitore non affidatario deve corrispondere l'assegno di mantenimento, se in favore del coniuge affidatario, del figlio o di entrambi.

Ai sensi dell'art. 148, co. II, c.c., rubricato "concorso negli oneri", *"in caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole"*.

Da tal ultima norma discende la doverosa partecipazione di entrambi i genitori alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

La possibilità per il genitore affidatario del figlio maggiore di età ma non economicamente autosufficiente, o direttamente di quest'ultimo, di agire in giudizio al fine di ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento del figlio medesimo e dell'eventuale rimborso delle spese sostenute trova fondamento normativo all'interno dell'art. 155 quinquies c.p.c., co. I, rubricato "disposizioni in favore dei figli maggiorenni", ai sensi del quale *"il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto"*.

È di fondamentale importanza considerare che ai sensi dell'art. 710 c.p.c. la facoltà dei coniugi separati di domandare la modificazione dei provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione in ordine agli effetti di questa riguardanti i coniugi medesimi e la prole presuppone il passaggio in giudicato di tale sentenza, quale evento che costituisce un presupposto processuale in senso tecnico e non una condizione dell'azione, talché la sua sussistenza va accertata con riferimento al momento della presentazione della domanda giudiziale, non potendosi attribuire rilievo alla sua sopravvenienza nel successivo corso del procedimento e prima della decisione<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2007, n. 1146; Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4188; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 1998, n. 8868.

<sup>7</sup> Cass. Civ., 27 luglio 1993, n. 8389.